

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA NOMINA, DELLE COMPETENZE, DELLA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA SPECIALE DELLE BORGATE

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento, predisposto in attuazione dell'articolo 78 dello Statuto Comunale, disciplina la nomina, le competenze, la composizione ed il funzionamento della Consulta Speciale delle Borgate, di seguito denominata Consulta.
2. L'istituzione della Consulta si prefigge lo scopo di valorizzare il ruolo autonomo delle borgate nel contesto socio-politico del comune e di favorire la partecipazione dei residenti nelle borgate all'attività amministrativa del comune.
3. Della Consulta, senza diritto di voto, possono far parte i rappresentanti di tutte le associazioni che operano all'interno delle borgate, a sostegno delle iniziative di settore che si intendono realizzare a favore della comunità, e 3 rappresentanti di cittadini stranieri extracomunitari residenti nelle borgate che saranno indicati o da loro associazioni o, in assenza di esse, dal sindaco.

ART. 2 OBIETTIVO

1. L'obiettivo primario della Consulta è quello di creare una struttura permanente di collegamento e di coordinamento con l'amministrazione comunale, utile a garantire l'approfondimento delle problematiche inerenti le borgate delle quali si riconoscono le loro specificità utili a promuovere lo sviluppo e la crescita economica, culturale e sociale delle stesse.

ART. 3 COMPITI

1. Il compito principale della Consulta è quello di approfondire i problemi specificatamente inerenti le borgate e rappresentarli all'amministrazione comunale.
Spetta alla Consulta:
 - a) Esprimere all'amministrazione comunale il proprio parere obbligatorio su tutti i problemi attinenti alla vita delle borgate, sulle problematiche che riguardano l'intera collettività del territorio, sull'organizzazione dei servizi, compresi quelli cimiteriali, sulle attività culturali, scolastiche, sportive, ricreative e del tempo libero, sulla gestione dei beni comunali esistenti nelle borgate e sulla gestione del territorio comunale in genere;
 - b) Sottoporre al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco proprie proposte su problemi riguardanti le borgate;
 - c) Promuovere incontri, dibattiti e ogni altra iniziativa utile a favorire una maggiore informazione e partecipazione dei cittadini e delle associazioni ai vari problemi delle borgate;
 - d) Verificare periodicamente la qualità dei servizi offerti ai cittadini delle borgate.
2. Per il conseguimento di tali compiti la Consulta può chiedere incontri con l'amministrazione comunale, con i capi gruppo e con gli assessori competenti per materia.

B. Rossi

ART. 4 COMPOSIZIONE

1. La Consulta è composta da componenti scelti tra i cittadini residenti nelle borgate che hanno il diritto di voto.
2. Le candidature dei residenti aspiranti a far parte della Consulta dovranno essere presentate al sindaco da almeno 15 cittadini iscritti nell'anagrafe della popolazione di ciascuna borgata, nei termini stabiliti in un apposito bando pubblico.
3. I candidati, se eleggibili alla carica di consigliere comunale, saranno inserite in apposito albo pubblicato, mediante manifesti affissi nella borgata interessata, presso le sedi ove avverranno le votazioni secondo quanto indicato dall'art. 7, c. 4, del presente regolamento, e nell'albo pretorio del comune per almeno 15 giorni di cui l'ultimo domenicale. Nell'ultimo giorno di pubblicazione i residenti anagrafici nel territorio della frazione, di età superiore ai 18 anni, inseriti in apposito elenco estratto dall'anagrafe, avranno diritto, previo riconoscimento e depennamento dall'elenco, a ricevere una scheda elettorale recante i nomi dei candidati.
4. La Consulta è rappresentata da un numero complessivo di 17 componenti, suddivisi nei vari bacini in numero di 9 per Donnalucata- Playa Grande, di cui n. 3 donne, in numero di 5 per Cava d'Aliga-Bruca, di cui n. 1 donna, ed in numero di 3 per Sampieri, di cui n. 1 donna, in funzione degli abitanti residenti ed inseriti nelle liste elettorali della frazione di riferimento che hanno diritto di voto

ART. 5 ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA

1. La data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata dalla giunta comunale con propria deliberazione, al massimo entro i 30 giorni successivi l'inizio del mandato del sindaco. Il giorno stabilito sarà comunicato mediante affissione di appositi manifesti nei locali di cui al successivo art. 7, comma 4, oltre che all'albo pretorio del comune, almeno 30 giorni prima dell'espletamento delle votazioni.
2. Il seggio dovrà essere costituito, presso ogni frazione, con persone designate con apposita determinazione sindacale, in numero di 3 unità, ivi compreso il presidente del seggio.
3. Gli elettori possono esprimere preferenze per un solo candidato della borgata cui sono residenti. La preferenza sarà espressa apponendo un segno di croce a fianco del nome prestampato del candidato. La stampa delle schede, contenenti i nomi dei candidati, in ordine alfabetico, sarà effettuata dal comune.
4. Lo spoglio delle schede deve avvenire, in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la chiusura del seggio. Per la validità del voto non è richiesto il raggiungimento di alcun quorum.
5. Per le operazioni pre-elettorali, di scrutinio e per quanto non espressamente previsto, valgono i principi generali contenuti nella normativa vigente in materia di consultazioni elettorali.
6. La Consulta è presieduta dal sindaco, che ne è il presidente. Analogo potere spetta, in via alternativa, al vice presidente che la Consulta elegge nel suo seno alla prima adunanza, a maggioranza assoluta, entro il termine di trenta giorni dalla nomina dei suoi componenti. In seconda convocazione viene eletto il componente che ha riportato il maggior numero di voti. Nel caso di concomitante assenza del presidente e del vice presidente, assume la presidenza della seduta il componente più anziano di età.
7. Qualora la Consulta eletta ne rilevi la necessità può essere decisa, a maggioranza assoluta, l'elezione di un vice presidente per ogni frazione e di un coordinatore scelto tra i membri stessi della Consulta, secondo le modalità stabilite dal precedente comma 6.

Bart

ART. 6
DURATA IN CARICA E SURROGA DEI COMPONENTI


- 1 I componenti della Consulta durano in carica quanto il sindaco ed espletano la loro funzione fino al rinnovo di detta carica;
2. I componenti dimissionari, decaduti o cessati per qualsiasi altra causa sono surrogati dal presidente procedendo alla sostituzione del componente con il primo dei non eletti della borgata di appartenenza.
3. Sono dichiarati decaduti i membri che si assentano per più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo. -

Art. 7
CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA

1. La Consulta è convocata dal presidente o dal vice presidente a mezzo avviso scritto che deve pervenire ai membri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve sempre contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. La consulta si riunisce, di norma, almeno una volta al mese e comunque quando lo richiedano almeno i 2/5 dei suoi componenti.
3. L'avviso di convocazione sarà comunicato al presidente del consiglio, ai capi gruppo e pubblicato all'albo pretorio.
4. La Consulta al suo insediamento si riunisce, salvo diversa e motivata determinazione del presidente o del vice presidente, a Donnalucata, nei locali di Palazzo Mormino. Le sedute successive potranno essere tenute a Cava D'Aliga presso il Centro d'Incontro comunale di Via Tolstoj, a Sampieri presso il locale del Centro d'Incontro comunale di Via Cimarosa ed a Scicli presso il locale comunale del relativo Centro d'Incontro, tenendo anche conto degli argomenti da trattare.

ART. 8
VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Consulta in prima convocazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri, purché sia presente il presidente o il vice presidente.
In caso di mancanza del numero legale, trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la seduta sarà ritenuta valida con la presenza dei 2/5 degli aventi diritto.
2. Degli argomenti trattati sarà, di volta in volta, redatto apposito verbale riportante le posizioni emerse e le eventuali proposte definitive.
3. Il sindaco, con proprio provvedimento, provvede a designare un dipendente comunale, con la qualifica non inferiore ad istruttore amministrativo, quale segretario verbalizzante.
4. Le proposte della Consulta dovranno essere depositate presso l'ufficio del segretario comunale. Il presidente del consiglio comunale provvederà ad iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio, previa istruttoria e relativi pareri di competenza, decorso il termine di giorni venti dalla data del deposito.
5. Per l'illustrazione dei pareri e delle proposte la Consulta può, contemporaneamente al loro deposito, chiedere che venga sentito un proprio delegato nella seduta del consiglio comunale che dovrà deliberare sul relativo punto iscritto all'ordine del giorno.



ART. 9
FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA.

1. La Consulta adotta le proprie decisioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del presidente o del vice presidente in caso di assenza del presidente.
2. L'amministrazione comunale è tenuta a chiedere il parere della Consulta prima di adottare decisioni che abbiano particolare rilevanza per la borgata.
3. La Consulta è tenuta ad esprimere il proprio parere non più tardi di 10 giorni dalla data della notifica della richiesta.
4. I pareri espressi non sono vincolanti per le decisioni dell'amministrazione comunale, ma devono essere d'obbligo menzionati nei provvedimenti ai quali si riferiscono.
5. Laddove l'amministrazione comunale non accolga le proposte avanzate per iscritto dalla Consulta, l'assessorato di competenza cui fa capo la proposta deve fornire alla stessa, entro 20 giorni, in forma scritta, le motivazioni del mancato accoglimento.

ART. 10
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE


1. Le riunioni della Consulta sono pubbliche. Ogni qualvolta la stessa lo riterrà opportuno, sarà data notizia alla cittadinanza circa le date delle riunioni ed i temi in trattazione, tramite manifesti murali.
2. I componenti della Consulta possono intervenire su ogni argomento per un massimo di cinque minuti. Il pubblico presente, alla fine degli interventi dei componenti, può esprimere proprie valutazioni entro il termine di 5 minuti per ogni singola persona.
3. Il presidente o il vice presidente potranno invitare gli assessori o altri soggetti, anche non residenti, in qualità di esperti.

ART. 11
VERBALE DELLA SEDUTA

1. Della seduta della Consulta è redatto verbale dal quale dovranno risultare:
 - a) la data, l'ora ed il luogo della riunione;
 - b) i nominativi dei componenti presenti e assenti;
 - c) gli argomenti trattati;
 - d) i pareri, gli interventi sintetici del pubblico, le proposte da fornire conclusivamente all'amministrazione comunale o alla Consulta;
2. Copia del verbale, firmato dal presidente o chi ne fa le veci, viene mandato all'amministrazione comunale entro tre giorni dallo svolgimento della seduta;
3. I verbali sono raccolti dalla segreteria comunale e tenuti a disposizione dei consiglieri comunali e di chiunque abbia interesse a conoscerne i contenuti.

ART. 12
ONERI A CARICO DEL COMUNE E GRATUITA' DELLA FUNZIONE

1. Le spese per il funzionamento della Consulta sono assunte a carico del bilancio comunale e stabilite di anno in anno secondo un prospetto redatto dai componenti della Consulta e approvato dal presidente. Tale prospetto è presentato all'assessore al bilancio il quale si farà carico di far prevedere il relativo stanziamento di spesa nella proposta di bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.
2. La funzione di componente della Consulta è gratuita.
3. Al vice presidente dovranno essere notificati gli avvisi di convocazione del consiglio comunale.



4. Il Comune metterà a disposizione della Consulta tutto il materiale informativo necessario a garantire la piena partecipazione all'azione amministrativa, nonché il supporto tecnico-logistico necessario all'espletamento dei propri compiti.

ART. 13
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento sostituisce ogni altra precedente norma regolamentare in materia ed entra in vigore ai sensi della normativa vigente.

Bressi

18